

**Il disturbo bipolare, se non priva completamente il testatore della capacità d'intendere e di volere, non è causa sufficiente per l'annullamento del testamento**

di VALERIO BRIZZOLARI

Tizio, affetto da grave patologia psichica (nella specie, disturbo bipolare), redige nel 2002 e nel 2005 due testamenti olografi, il secondo proprio durante il giudizio d'interdizione, nel corso del quale il c.t.u. rilevava una grave compromissione della capacità di autodeterminazione, ma non tale da ritenere sussistente un vero e proprio stato di incapacità permanente e/o abituale del medesimo.

Un soggetto escluso dalla successione ricorre in giudizio lamentando la nullità delle schede testamentarie *ex art.* 591, comma 3, c.c., poiché, a suo dire, il testatore sarebbe stato invece, a causa della suddetta malattia, incapace d'intendere e di volere.

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'*actio nullitatis* viene rigettata: da una valutazione di tutte le circostanze (positiva gestione del patrimonio, assenza di debiti e chiara volontà espressa nei testamenti), emerge che il *de cuius*, sebbene malato, non si era trovato in uno stato d'incapacità al momento dell'espressione delle sue ultime volontà.

Avverso la decisione del giudice d'appello, viene proposto ricorso per Cassazione, nel quale si lamentano, tra le altre cose, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare, la perizia del c.t.u.) e la violazione delle disposizioni in tema di onere della prova, poiché, secondo il ricorrente, la patologia che affliggeva il testatore avrebbe dovuto determinare un'inversione dell'onere della prova a carico del beneficiario del lascito (convenuto nei precedenti procedimenti).

La Suprema Corte, in relazione alle due questioni appena segnalate, torna a confermare la sua granitica giurisprudenza sul punto.

In primo luogo, il Collegio ribadisce che si richiede, ai fini dell'annullamento, una totale incapacità in capo al defunto nell'esatto momento in cui ha provveduto a mettere per iscritto il testamento, circostanza che nel caso concreto, invece, è mancata.

In secondo luogo, dopo aver chiarito che l'onere della prova è a carico di colui che agisce per la nullità, la Cassazione rileva che la deduzione con il ricorso di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte nella fase del merito.